



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 06/04/2023

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2023
----------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **SEI** del mese di **APRILE** alle ore **19:30**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
MAGNI BARBARA	SINDACO	X
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	X
PULICI SIMONA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ELENA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ESTER	CONSIGLIERE	X
COLOMBO ANDREA	CONSIGLIERE	X
MOTTA FEDERICO	CONSIGLIERE	X
GRECO STEFANIA ESTER	CONSIGLIERE	
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	
COLOMBO ALFREDO NATALE	CONSIGLIERE	X
MAZZEO GIUSEPPE DIEGO	CONSIGLIERE	
RIVOLTA ALBERTO	CONSIGLIERE	X
GALLI EMILIO	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Assume la Presidenza il **Sindaco** Avv. Barbara Magni assistita dall' Avv. Mario Blandino **Segretario Comunale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento il Sindaco e l'Assessore Rivolta.

Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato la modifica al "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" in vigore dal 01/01/2023 approvata con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/11/2022.

Premesso che:

- ai sensi del comma 650 della L. 147/2013, la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 651 della L. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/199 n. 158.

-

Visto che con la L. n. 481/1995 è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del tele-calore. L'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economici-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".

Considerato che l'ARERA con propria deliberazione n. 363 del 03/08/2021 avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatore 2022-2025), ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) che si applica a partire dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2022.

Richiamate le ulteriori determinazioni di ARERA in merito al MTR.

Rilevato che con D.Lgs. n. 116/2020 sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 152/2006, tra cui si rileva la nuova definizione e classificazione dei rifiuti.

Preso atto che con il D.Lgs. n. 116/2020 sono stati cancellati, all'interno del D.Lgs. n. 152/2006:

- a) ogni riferimento ai "rifiuti speciali assimilati";
- b) la lett. e) dell'art. 195 comma 2, TUA, che attribuiva allo stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- c) la lett. g) dell'art. 198 comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195 comma 2 lett. e), e che a tal fine i riferimenti contenuti alla classificazione dei rifiuti nel regolamento IUC devono intendersi automaticamente aggiornati alla nuova classificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

Richiamato l'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 3 comma 12 del D.Lgs. n. 116/2020, in base al quale le utenze non domestiche e che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Visto l'art. 6 dell'Allegato A) della deliberazione n. 363/2021 di ARERA, il quale al punto 6.1) prevede che i corrispettivi (tariffe) da applicare alle utenze finali vengano determinati tenendo conto di quanto previsto dal DPR n. 158/1999.

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.

Tenuto conto altresì delle modifiche all'allegato 1 del DPR n. 158/1999 apportate dall'art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019 come convertito con L. n. 157/2019, relativamente alla classificazione delle categorie delle utenze non domestiche.

Visto il Piano Economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30/05/2022.

Preso atto dei coefficienti ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999 e dei coefficienti kb, kc e kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

Ritenuto:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1 tabella 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Richiamati i verbali della commissione tributi del 23/01/2023 e del 23/02/2023.

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata nella gazzetta ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore LL.PP.- PATRIMONIO – ECOLOGIA – TRIBUTI – SPORT – PROTEZIONE CIVILE gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso dall'ing. Simona Cazzaniga Responsabile del settore LL.PP.- PATRIMONIO – ECOLOGIA – TRIBUTI – SPORT – PROTEZIONE CIVILE circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Donatella Tartaglia Responsabile del settore Finanziario circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n.2 (Alfredo Colombo e Galli) acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le sottoriportate tariffe della TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013 determinate come da allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del DPR n. 158/1999:

a. TARIFFE DOMESTICHE

n ° componenti	TARIFFA FISSA A MQ.	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	0,566	44,129
2	0,665	75,019
3	0,743	83,845
4	0,807	97,083
5	0,871	127,974
6 e più	0,920	150,038

b. TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA A MQ.	TARIFFA VARIABILE A MQ.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,635	0,541
2. Sale teatrali e cinematografiche	0,476	0,412
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,952	0,808
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,206	1,030
5. Stabilimenti balneari	0,000	0,000
6. Esposizioni, autosaloni	0,809	0,695
7. Alberghi con ristorante	0,000	1,623
8. Alberghi senza ristorante	1,508	1,279
9. Case di cura e riposo	0,000	0,000
10. Ospedali	0,000	0,000
11. Uffici, agenzie	1,698	1,447
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,968	0,829
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,571	1,343
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	1,762	1,496
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,317	1,122
16. Banche di mercato di beni durevoli	0,000	0,000
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,730	1,475
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,302	1,114
19. Carrozzeria, autofficina. Elettrauto	1,730	1,475
20. Attività industriali con capannone di produzione	1,460	1,241
21. Attività industriali di produzione beni specifici	1,730	1,468

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,841	7,527
23. Mense, birrerie, amburgherie	0,000	6,556
24. Bar, caffè, pasticceria	6,285	5,346
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	3,206	3,736
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,143	2,077
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	11,381	9,684
28. Ipermercati di generi misti	0,000	0,000
29. Banchi al mercato di generi alimentari	0,000	0,000
30. Discoteche, night club	0,000	0,000

3. Di dare atto che sull'importo della Tassa Rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia.
4. Di dare atto che il Piano Economico finanziario relativo all'anno 2023 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30/05/2022 e che l'applicazione delle tariffe di cui all'ALLEGATO A permette la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni di cui al comma 654 della L. n. 147/2013.
5. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione ai sensi delle norme vigenti.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n.2 (Alfredo Colombo e Galli) acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Barbara Magni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)